

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 275 del 15 marzo 2011

MEDIO CHIAMPO S.p.A.-Discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI). Comune di localizzazione: Zermeghedo (VI). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del D.M. 03.08.2005.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

la Ditta ha presentato richiesta di sola compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999 e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del D.M. 03.08.2005, non prevedendo alcuna modifica al progetto già autorizzato, se non una serie di interventi volti a migliorare la gestione dei rifiuti in ingresso e soprattutto la gestione e lo smaltimento dei percolati.

Riferisce l'Assessore Arch. Maurizio Conte.

In data 03.10.2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta MEDIO CHIAMPO S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI).

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 03.06.2009 sui quotidiani "Il Giornale di Vicenza" ed "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Zermeghedo (VI), ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 09.07.2009 presso la sala comunale del Comune di Zermeghedo (VI).

Non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/99, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 311 del 21.09.2010, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del D.M. 03.08.2005, sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni di cui al citato parere, allegato A, del presente provvedimento.

Sulla base della verifica condotta dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. - riportata nel parere n. 311 del 21.09.2010, allegato A al presente provvedimento - sulle analisi di rischio presentate dalla Medio Chiampo S.p.A. ed esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B) vengono autorizzate le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato, già previste dal D.M. 03.08.2005 e confermate con il nuovo D. M. del 27.09.2010:

	VALORI LIMITE
PARAMETRO	CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
Cromo totale	5,0
DOC	1.500

Dall'esame effettuato dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. e nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 1766 del 06.07.2010, la medesima porzione di discarica per rifiuti non pericolosi (lotti A+B in coltivazione) viene riclassificata in "discarica per rifiuti organici pretrattati", ai sensi dell' ex-art. 7, comma 1 lettera B), del D.M. 03.08.2005.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.M. 03.08.2005;

VISTO il D.M. 27.09.2010;

VISTA la L.R. n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 26/07;

VISTA la DGR n. 1766 del 06.07.2010;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 21.09.2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 311 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 21.09.2010, **allegato A** del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del D.M. 03.08.2005, del progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Zermeghedo (VI), presentato dalla Ditta MEDIO CHIAMPO S.p.A.;

2. di esprimere, ai sensi della Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e ss.mm. e ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale e riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera B) del D.M. 03.08.2005, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 311 del 21.09.2010, **allegato A** al presente provvedimento;

3. di autorizzare esclusivamente per la porzione di discarica in coltivazione (lotti A+B), le seguenti deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 1766 del 06.07.2010:

PARAMETRO	VALORI LIMITE
	CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
Cromo totale	5,0
DOC	1.500

4. di riclassificare la porzione di discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi (lotti A+B in coltivazione), in "discarica per rifiuti organici pretrattati", ai sensi dell'ex-art. 7, comma 1 lettera B), del D.M. 03.08.2005;

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta MEDIO CHIAMPO S.p.A., con sede legale in via G. Vaccari, 18 - 36054 Montebello Vicentino (VI) C.F. e P. IVA n.00675230247, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Zermeghedo (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

8. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".